



ISTITUTO COMPRENSIVO

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

“ G. Philippone ”

VIA SACRAMENTO, 106 - 92020 SAN GIOVANNI GEMINI - (AG)

C.F./PARTITA I.V.A. 93019650840 - C.M.: AGIC818005

TEL. 0922/903041 - FAX 0922/909289

Email: agic818005@istruzione.it - agic818005@pec.istruzione.it - Sito Web.: www.ic-philippone.edu.it

I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0000244 del 14/01/2022
VI-9 (Uscita)

ALLEGATO AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19

Il presente documento costituisce Allegato (Rev. 10.01.2022) all'ultima revisione del Protocollo aziendale anticontagio COVID_19 custodito in azienda.

Sommario

MASCHERINE FFP2.....	3
QUARANTENA.....	4
ISOLAMENTO.....	4
SCUOLE.....	6
SANZIONI.....	9

Al fine di contenere il diffondersi del Covid_19, il Governo ha approvato vari Decreti Legge con nuove norme e indicazioni.

In particolare:

- A. Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 - Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

MASCHERINE FFP2

Il decreto-legge ha previsto la proroga dello stato di emergenza e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 al **31 marzo 2022** e ha normato diversi obblighi:

- l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, anche in zona bianca.
- l'obbligo di usare dispositivi di protezione di tipo FFP2:
 - Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati - Per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto
 - Per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale
 - Per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'auto-sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

L'obbligo non è previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

- B. Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;

GREEN PASS

Il D.L. 229/2021, **dal 10 gennaio 2022** fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), amplia l'uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;

- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
- il Green Pass rafforzato "è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale".

QUARANTENA

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate (Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021):

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3. Soggetti asintomatici che:
 - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

ISOLAMENTO

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.



C. **Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1** - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, decreto approvato il 5 gennaio 2022 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2022.

Il decreto (art.4-quater, comma 1, inserito nel DL 44/2021) introduce fino al **15 giugno 2022** l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia.

SCUOLE

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Di seguito le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione:

1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

*In presenza di **un caso di positività** nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure:*

- Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:
 - attività didattica: sospesa per 10 giorni;
 - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

2. Scuola primaria

*In presenza di **un solo caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure:*

- Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
 - attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza
 - interpersonale di almeno 2 metri;
 - misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

*In presenza di almeno **due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure:*

- per i compagni di classe:
 - attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
 - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

3. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

*In presenza di **un caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure:*

- Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
 - attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 - misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto sorveglianza.

*In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:*

- A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
 - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
- B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 - misura sanitaria: Auto sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

*In presenza di almeno **tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.*

- Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
 - attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
 - misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al **28 febbraio 2022**, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

A scuola è obbligatorio indossare le **mascherine** per tutti a partire dai sei anni.

*L'utilizzo delle **FFP2** è previsto per il personale delle scuole dell'infanzia e per il personale delle scuole di ogni ordine e grado che lavora a contatto con alunni esonerati dall'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.*

Auto sorveglianza

Il regime precauzionale dell'Auto sorveglianza prevede:

- "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

SANZIONI

Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.

E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.

Chi deve controllare i dipendenti e non ottempera a questa funzione rischia una multa da 400 a 1.000 euro.

Stessa sanzione anche per i clienti di esercizi commerciali, bar e ristoranti, ma anche di luoghi dello spettacolo, sorpresi senza green pass. Per i locali pubblici che non controllano la certificazione rafforzata dopo tre sanzioni può scattare anche la chiusura fino a dieci giorni.



MEDIE E SUPERIORI 12-19 anni

1 CASO COVID = NESSUNA
QUARANTENA
Auto sorveglianza + FFP2

2 CASI COVID
Auto sorveglianza + FFP2 vaccinati e
guariti
DAD 10 giorni per i non vaccinati

3 CASI COVID
DAD per tutti per 10 giorni